

25 GIU. 2025 RJ 551

ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A STRUTTURE ED IMPIANTI
SU TUTTI GLI IMMOBILI IN DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA ULSS 5
ANNO 2025
Schema di contratto



PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
ai sensi dell'art 50 co 1 lett.c) del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici

ACCORDO QUADRO con unico operatore economico
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU
TUTTI GLI IMMOBILI IN DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA ULSS 5.
OPERE DA FABBRO E FALEGNAME - LOTTO 1 Alto e Medio Polesine
ANNO 2025

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

Codice commessa: A287

Nome file: A287 Schema Di

Contratto.Doc

Data documento:

Giugno 2025

ACCORDI QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU
TUTTI GLI IMMOBILI IN DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA ULSS 5 ANNO
2025. OPERE FABBRO E FALEGNAME

Schema di contratto

REGIONE DEL VENETO



Codice fiscale 01013470297

Accordo Quadro
ex articolo art. 59 co.3 del D.Lgs. 36/2023
per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
su tutti gli immobili dell'Azienda ULSS5 Polesana. Lotto 1 Medio Alto Polesine
ANNO 2025

CONTRATTO APPLICATIVO

Commessa A287
CIG Accordo quadro n. B67C8FCD08
CIG Lotto 1 Derivato: B71BA03621

Con la presente scrittura privata, i signori:

Ing. Mantovani Renzo, nato a Milano il 20/06/1959 (C.F. MNTRNZ59H20F205Q), il quale interviene nella sua qualità di R.U.P. della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS n.5 Polesana e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS n.5 Polesana, in viale Tre Martiri n.89, delegato a firmare il presente contratto con deliberazione del Direttore Generale n. 618 del 28/05/2024;

e

Sig. Boscolo Nata Antonio nato a CHIOGGIA (VE), il 20/10/1950 e residente a CHIOGGIA (VE) in Via Strada madonna marina, n. 394, codice fiscale BSCNTN50R20C638W, che interviene al presente atto in qualità di Legale rappresentante della società "**LASA F.LLI NATA S.R.L.**" con sede in Cantarana di Cona (VE), Via Valletta n. 1/B codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 00775240278, iscritta al R.E.A. di Venezia Rovigo al n. VE-150425,

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Direttore Generale n. 618 del 28/05/2024 è risultata aggiudicataria della procedura negoziata ai sensi dell'art 50 co 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, la società "**LASA F.LLI NATA S.R.L.**" con sede in Cantarana di Cona (VE), Via Valletta n. 1/B codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 00775240278,

Schema di contratto

iscritta al R.E.A. di Venezia Rovigo al n. VE-150425, con un ribasso percentuale offerto del 15,67%, da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto per un importo complessivo di netti € 145.000,00 oltre ad € 650,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- l'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara di volere ricorrere al subappalto;
- l'Azienda ULSS n.5 POLESANA ha accertato il possesso con esito positivo dei requisiti di ordine generale, autodichiarati dall'Aggiudicatario in sede di partecipazione al procedimento di gara;
- l'Azienda ULSS n.5 POLESANA ha provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- per il presente appalto, dati gli importi, sono state richieste, ai sensi dell'art 87 co 1 D.lgs 59/2011 s.m.i. le comunicazioni prefettizie dell'Ufficio Territoriale del Governo, mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO IN MODALITA' ELETTRONICA E CON
FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dai documenti di gara per l'affidamento dall'Accordo Quadro – Capitolato speciale di Appalto - Norme Amministrative e da tutti gli atti da essi richiamati.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Il Committente affida all'Aggiudicatario tutte le prestazioni relative alla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli immobili dell'Azienda ULSS5 Polesana, Lotto 1 Medio Alto Polesine, come da documenti di gara.

ARTICOLO 3 – TERMINI

Schema di contratto

La durata dell'appalto è di 365 giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, assunto dall'appaltatore con il presente Contratto, è stabilito nella somma IVA esclusa, di euro 145.650,00 di cui € 650,00 per oneri di sicurezza e dunque per complessivi 177.693,00 Iva al 22 % inclusa.

Il corrispettivo così determinato deve intendersi pienamente remunerativo per le prestazioni oggetto del presente Contratto Generale; Il contratto è stipulato "a misura".

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Aggiudicataria ha consegnato all'Amministrazione la cauzione definitiva sotto forma di garanzia Fidejussoria n. 1674.00.27.2799909288 emessa dalla SACE BT S.p.A. in data 10/06/2025 con una somma garantita di euro **11.050,00** pari al 5 % dell'importo dell'accordo quadro ex art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

L'Aggiudicataria ha consegnato inoltre all'Amministrazione la copertura assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi sotto forma di polizza assicurativa n. OX00048230 emessa dalla Società REVO Insurance S.p.A. per i seguenti importi:

- Sezione A Partita 1 e 2: Euro 221.000,00
- Sezione B Massimale sinistro: Euro 500.000,00

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo di spettanza dell'Appaltatore sarà pagato dal committente con le modalità e nei termini previsti nel Capitolato speciale - norme amministrative.

ARTICOLO 7 – CESSIONE DEL CREDITO

L'Appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente articolo, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Schema di contratto

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente Contratto.

ARTICOLO 9 – PENALI

In caso di ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori commissionati e/o di inesatto adempimento degli stessi, troverà applicazione la disciplina di cui al Capitolato Speciale di appalto.

L'importo delle penali verrà direttamente ritenuto sui corrispettivi maturati dall'Aggiudicatario.

Resta comunque salvo il diritto del Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito.

ART 10 - COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Schema di contratto

~~Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data Aprile 2023 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.~~

ART 11 - ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del *Protocollo di legalità*.

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ART 12 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto di Aprile 2023 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART 13 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, con preavviso da inviarsi con comunicazione PEC, non inferiore a 20 (venti) giorni decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

~~Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, il recesso è esercitabile previo il pagamento delle~~

ACCORDI QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU
TUTTI GLI IMMOBILI IN DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA ULSS 5 ANNO
2025. OPERE FABBRO E FALEGNAME



Schema di contratto

prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base della procedura, depurato del ribasso formulato dall'Appaltatore e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi art. 122 del Codice e dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 122, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Appaltatore, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al "Capo II - I requisiti di ordine generale" - Titolo IV - Parte V del D.Lgs 36/2023.

La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli Enti competenti, ivi compreso il soggetto finanziatore, errori materiali nell'esecuzione dei servizi affidati, mancato rispetto della normativa applicabile, scarsa collaborazione con gli Uffici dell'Ente, etc.), si verificassero problematiche di qualsiasi natura nelle attività affidate.

ACCORDI QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU
TUTTI GLI IMMOBILI IN DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA ULSS 5 ANNO
2025. OPERE FABBRO E FALEGNAME



Schema di contratto

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell'Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente appalto, che la Stazione Appaltante rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con comunicazione via PEC, tra le quali:

- a) non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto e del CSA;
- b) quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- c) ottenimento del Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) negativo o attestazione equivalente, alle condizioni di cui all'art. 11, c. 6, del Codice; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste ultime, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
- d) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali debitamente accertate.

Sono ricomprese anche eventuali ulteriori inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già

ACCORDI QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU
TUTTI GLI IMMOBILI IN DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA ULSS 5 ANNO
2025. OPERE FABBRO E FALEGNAME



Schema di contratto

proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del codice.

La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nel presente Atto, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

ART 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART 15 - ANTIMAFIA, PROTOCOLLO DI LEGALITA' E MISURE ANTICORRUZIONE

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica

Schema di contratto

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio

Schema di contratto

per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

- di obbligarsi a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- di rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dell'Azienda Ulss 5 Polesana approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 24.01.2018 a pena di risoluzione del presente contratto, consultabile sul sito dell'Azienda ULSS 5 Polesana.

ART 16 - INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

ART 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riguarda il trattamento dei relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione del Contratto 1 e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall’altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del

Schema di contratto

GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. _____

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con la sottoscrizione del Contratto si procederà, se previsto, alla nomina di apposito Accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e che verrà previamente sottoposto all'aggiudicatario e sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale.

Si informa che il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art 37 del GDPR, per conto dell'Azienda ULSS 5 Polesana è reperibile alla mail rdp@aulss5.veneto.it.

ARTICOLO 17 – ALLEGATI

Formano parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche
- Prezzario Regione Veneto/EPU documenti di gara;
- Piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs n. 81/2008;
- Offerta dell'Appaltatore;
- Tutti gli atti di gara (bando, disciplinare, ecc.);
- Patto di integrità.

ART 18 CLAUSOLA FINALE

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n. 14 (quattordici) facciate.

ACCORDI QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU
TUTTI GLI IMMOBILI IN DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA ULSS 5 ANNO
2025. OPERE FABBRO E FALEGNAME

REGIONE DEL VENETO



Schema di contratto

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Azienda ULSS n.5 POLESANA

Il Responsabile Unico di Progetto Ing. Renzo Mantovani

16.06.2025

Aggiudicataria

Il Legale Rappresentante

18.06.2025

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva
specificamente per iscritto gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Aggiudicataria

Il Legale Rappresentante

Copia cartacea conforme ad atto originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005.

